

SCHEMA DI CONTRATTO DI VENDITA

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del, da una parte, e l'Impresa..... (nel seguito indicata come "Ditta"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI VENDITA

La Ditta, come sopra rappresentata, si obbliga ad acquistare dall'ENEA rottami di rame, acciaio, alluminio, altri metalli, altro materiale non metallico e una notevole quantità di materiale RAEE dichiarati "fuori uso" al prezzo di € _____/___ (fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., prezzo non soggetto a revisione, e nel rispetto delle condizioni fissate nel presente atto.

ART. 2 – COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL MATERIALE

Con la firma del presente Atto la Ditta, quale aggiudicataria, dichiara espressamente di essersi recata sul luogo di giacenza dei beni dismessi e di aver preso piena conoscenza dello stato di conservazione degli stessi e della loro composizione qualitativa e quantitativa.

Conseguentemente, dichiara di non aver obiezioni di sorta da sollevare per lo stato del materiale al momento della stipulazione del presente Atto. Il

materiale viene venduto pertanto nello stato in cui si trova ed alle condizioni di “ MERCE VISTA E PIACIUTA”

ART. 3 – RITIRO DEL MATERIALE

Il ritiro del materiale oggetto della vendita, dal luogo di temporaneo stoccaggio, che la Ditta dichiara di conoscere per averlo già visionato, ed il conseguente trasporto dello stesso, deve essere eseguito a cura, rischio e spese della Ditta acquirente (comprese le eventuali spese di caricamento, imballaggio ed altro) e secondo le norme appresso specificate:

a) Il ritiro è subordinato al pagamento, da parte della Ditta, dell'intero ammontare del lotto al lordo del rialzo percentuale d'offerta che dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario, prima dell'avvio delle operazioni di ritiro. Sarà pertanto cura della Ditta, appena eseguito il previsto bonifico, concordare con il Responsabile Unico del Procedimento i giorni e le modalità per eseguire il ritiro. Riguardo l'avvio delle operazioni di ritiro dei materiali, d'altro canto sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento verificare presso l'Amministrazione ENEA l'avvenuto pagamento da parte della Ditta, dell'importo contrattuale concedendo il nulla osta al ritiro.

b) Il ritiro deve essere concordato con il Responsabile Unico del Procedimento e dovrà essere eseguito nei giorni dal lunedì al venerdì, escluso il sabato e la domenica, durante le ore d'ufficio e, comunque non oltre 30 gg solari dalla data di sottoscrizione dell'Atto e dell'avvenuto pagamento di cui al precedente punto;

c) La Ditta si impegna a ritirare il materiale dal luogo di giacenza; tutte le operazioni di carico, scarico e trasporto dei materiali sono a totale carico

della Ditta che vi provvederà con personale e mezzi propri.

ART. 4 - CAUZIONE

La garanzia presentata dalla Ditta in sede di gara, rimane trattenuta Dall'ENEA anche a garanzia della buona esecuzione del presente Atto, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10 (PENALITA'). Trascorso il termine di cui all'art. 3 (RITIRO DEL MATERIALE) paragrafo b), senza che la Ditta abbia provveduto al ritiro del lotto di materiale, l'ENEA avrà piena facoltà di recedere dal presente Atto ed incamerare la cauzione senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione al riguardo. Allo stesso modo l'ENEA potrà recedere al presente Atto e procedere all'incameramento della cauzione qualora la Ditta non proceda al pagamento dei materiali entro il termine stabilito dall'articolo 8.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

La Ditta è responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante il maneggio, confezionamento, caricamento, trasporto e quant'altra lavorazione del materiale in questione, sia a persone e cose all'interno del Centro Ricerche di Frascati sia a terzi. Tutte le operazioni anzidette restano pertanto a cura, rischi e spese della Ditta la quale non potrà avanzare pretesa di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del presente Atto. Eventuali danni provocati dalle operazioni di cui sopra saranno risarciti dalla Ditta.

ART. 8 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, l'ENEA provvederà ad emettere fattura nei confronti della Ditta, dandone conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento. La Ditta pagherà entro 30 giorni

dalla stipula del presente Atto e comunque prima dell'avvio delle operazioni di ritiro dei materiali l'intero importo del lotto aggiudicato, al lordo del rialzo indicato in offerta, versando il corrispettivo sulle seguenti coordinate bancarie intestate all'ENEA: IBAN **-IT36M0100539100000000218180** con la seguente motivazione: *Cauzione definitiva Procedura di gara aperta per la vendita di rottami di rame, acciaio, alluminio, altri metalli, altro materiale non metallico e una notevole quantità di materiale RAEE, derivanti dallo sgombero di aree nel Centro Ricerche ENEA di Frascati – Dipartimento FSN. Copia dell'attestazione comprovante l'avvenuto buon esito del versamento sarà inviata al Responsabile Unico del Procedimento che autorizzerà il ritiro dei materiali.*

ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona del Dott. Giuseppe Mazzitelli. Il citato Responsabile si avvale del Dott. Onofrio Tudisco in qualità di Incaricato ENEA preposto al controllo e verifica del ritiro del materiale.

La Ditta deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza della Ditta nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile della Ditta rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere le attività conformemente ai contenuti del presente Atto, e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e

prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile della Ditta, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile della Ditta, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale. Prima dell'avvio del presente Atto, la Ditta comunicherà per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento, il nominativo del suo Rappresentante.

ART. 10 – PENALITA'

La Ditta contraente è soggetta all'applicazione delle previste penalità quanto non ritiri, per colpa ad essa imputabile, i materiali nel termine massimo previsto al precedente articolo 3 comma b).

ART. 11 - SUBAPPALTO

La Ditta contraente può, sotto la propria personale responsabilità, affidare a terzi (anche parzialmente) le attività di ritiro, carico e trasporto dei materiali venduti dall'ENEA.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto pena la nullità.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Sono a carico della Ditta le spese di bolli, imposte e tasse e qualunque altro onere inerente la vendita, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'ENEA

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del

presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

1. Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.
2. Il trattamento dei dati richiesti alla Ditta persegue esclusivamente le seguenti finalità:
adempire agli obblighi contrattuali correlati al presente contratto di vendita;
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto di vendita;
3. Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I dati richiesti alla Ditta sono necessari per adempire agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.
5. I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere

comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6. La Ditta può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

....., lì

La Ditta

L'ENEA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15, del presente Atto.

La Ditta

L'ENEA